

Delib.G.P. 25 giugno 2004, n. 1422 (1).

Disposizioni attuative art. 20 legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, concernente: «Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo».

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 luglio 2004, n. 27.

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità per l'attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 - Disposizioni attuative

Aventi diritto

L'assegno, pari ad euro 1.000,00, è concesso:

1. per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, che sia secondo o ulteriore per ordine di nascita;

2. per ogni figlio adottato nel medesimo periodo.

In generale il requisito di secondo o ulteriore figlio per nascita risulta dallo stato anagrafico. Se il primo figlio o il figlio precedente a quello per il quale si chiede l'assegno non risultasse all'anagrafe, è responsabilità della madre dimostrarne l'esistenza ricorrendo all'autocertificazione. Nei casi in cui

il primo figlio o precedente sia nato vivo e poi deceduto, ovvero nato morto, si applicano, per analogia, le disposizioni indicate in "Casi particolari".

Per quanto riguarda le adozioni:

- è escluso dal diritto all'assegno l'affidamento preadottivo;

- per le adozioni nazionali si deve fare riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione *ex art. 25 della legge n. 184 del 1983*;

- per le adozioni internazionali si deve fare riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale italiano, che rende efficace quella del Tribunale straniero *ex art. 35 della legge n. 184 del 1983*.

Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve:

- a) essere cittadina italiana o comunitaria (intendendosi per essa l'appartenenza ad uno stato facente parte dell'Unione europea). Tale requisito deve essere posseduto al momento del parto o della data dell'adozione come sopra individuata.

A partire dal mese di maggio 2004, hanno diritto all'assegno le cittadine maltesi, cipriote, slovene, ceche, slovacche, ungheresi, polacche, estoni, lituane e lettoni in quanto i rispettivi paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea. L'assegno è erogato per le nascite e le adozioni che avvengono dal 1° maggio 2004;

- b) essere residente in un Comune della Provincia di Trento al momento del parto o dell'adozione. Il parto può avvenire anche fuori provincia.

Casi particolari

- nel caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo o ulteriore;

- nel caso di figli morti, l'assegno:

- spetta se la madre ha avuto un figlio nato vivo ma deceduto dopo la nascita, in quanto viene predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all'anagrafe del bambino;

- non spetta se il bambino nasce morto, a seguito di interruzione di gravidanza dopo il compimento della 28ma settimana, in quanto l'atto di nascita è formato contestualmente all'atto di morte e non si procede all'iscrizione anagrafica;

- se la madre muore al momento del parto, l'assegno è erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei requisiti in capo alla madre;

- se il figlio è riconosciuto solo dal padre, l'assegno non può essere erogato poiché il diritto alla concessione dell'assegno è in capo alla madre e, se la stessa non ne è titolare, non può trasferirlo al padre;

- se la madre è minorenni e non può riconoscere il bambino, l'assegno può essere erogato al padre che ha riconosciuto il figlio e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico, previa verifica del possesso dei requisiti in capo alla madre.

Situazioni o casi particolari non contemplati nelle presenti disposizioni saranno trattati uniformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Accertamento del diritto

L'accertamento del diritto a percepire l'assegno è effettuato dal Comune di residenza della madre. L'accertamento avviene all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati e consiste nella verifica, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, dei requisiti prescritti, vale a dire la residenza in un comune della provincia di Trento, il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, nonché in caso di un nuovo nato che si tratti del secondo o ulteriore per ordine di nascita.

L'accertamento si traduce in una attestazione che viene rilasciata dal Comune e trasmessa, secondo le modalità di seguito indicate, all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Termini del procedimento

I Comuni trasmettono all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa i dati in loro possesso entro 10 giorni dall'atto di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, utilizzando gli appositi moduli prestampati. Le informazioni riguardano i dati anagrafici, l'attestazione da parte del Comune della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assegno nonché l'indicazione da parte del beneficiario delle modalità di pagamento dell'assegno, così come individuati al successivo paragrafo "modulistica".

Quando al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine di 10 giorni può essere superato per poter effettuare le verifiche d'ufficio.

In attesa di individuare apposite procedure informatiche, i dati sono trasmessi per posta ordinaria o via fax. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa concede ed eroga in unica soluzione l'assegno di Euro 1000.

Per le attestazioni comunali pervenute a partire dal giorno di approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale, il termine di procedimento per la concessione dell'assegno è di 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla protocollazione delle attestazioni suddette da parte dell'Agenzia.

Per le attestazioni comunali pervenute antecedentemente all'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale, il termine di procedimento è di 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'approvazione dei suddetti criteri, rispettando comunque l'ordine cronologico di presentazione.

Modulistica

I dati sono trasmessi dai Comuni utilizzando gli appositi moduli, predisposti dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Tali moduli devono contenere i seguenti elementi:

- data di emissione dell'attestazione;
- nome, timbro del Comune e firma del funzionario incaricato ad accertare il diritto;
- dati anagrafici del/la beneficiario/a (data e comune di nascita, indirizzo e comune di residenza);
- codice fiscale del/la beneficiario/a;
- cittadinanza;
- numero d'ordine del figlio per il quale si richiede l'assegno;

- numero dei bambini adottati;
- data di passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale italiano;
- eventuali annotazioni;
- modalità di pagamento dell'assegno.